



# CITTA' DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA

(ART. 17-bis della L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34)

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 4 – <i>Effetti della definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 5 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	4
Articolo 6 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> ....	4
Articolo 7 – <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> .....	4
Articolo 8 – <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i> .....	5
Articolo 9 – <i>Entrata in vigore</i> .....	5

Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# CITTA' DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 26 maggio 2023 n. 56, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di cui alla L. 689/1981, nonché da accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

3. Ai fini del presente regolamento:

- per "Comune" si intende il Comune di Carmagnola
- per "Concessionari" si intendono i soggetti affidatari in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Carmagnola, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti .

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di onere di riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento ovvero in un accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.



# CITTA' DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario apposita istanza **entro il 15 ottobre 2023**.

2. L'istanza, redatta su apposito modello messo a disposizione sul sito web istituzionale del Comune e del Concessionario, dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, C.F. e/o Partita I.V.A.);
- b) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti oggetto dell'istanza;
- e) la scelta fra versamento unico o pagamento rateizzato.

3. Il Concessionario comunica l'accoglimento totale/parziale o il rigetto motivato dell'istanza **entro 60 giorni dal ricevimento della stessa**. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo e la scadenza delle singole rate.

4. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza, fatta salva la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma successivo.

5. L'eventuale pagamento rateizzato potrà avvenire in un numero massimo di 18 rate mensili di pari ammontare, con scadenza della prima rata entro 10 giorni dall'accoglimento dell'istanza, l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 31/05/2025.

6. Nel caso di versamento dilazionato, gli importi delle singole rate dovranno essere maggiorati dei relativi interessi, calcolati sulla base del tasso legale dettato dall'art. 1284 cod. civ. dalla data di scadenza della prima rata, fino alla data dell'effettivo pagamento.

## **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e che sia ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata dovuta ovvero di ciascuna di quelle in cui è stato dilazionato il



# CITTA' DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, dando priorità alle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, e non determinano l'estinzione del debito residuo.

## **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute in relazione alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme ancora da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e che non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

## **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore <sup>2</sup>**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario non può avviare, con riferimento ai debiti definibili, nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i

<sup>2</sup> In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022.



# CITTA' DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 8 – Rinuncia al *contenzioso pendente***

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia dell'istanza di adesione accolta, e nelle more del pagamento delle somme dovute, dovranno essere sospesi dal giudice, a fronte di apposita istanza avanzata dalla parte più diligente. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

## **Articolo 9 – *Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in L. 26 maggio 2023, n. 56.

Il presente regolamento e la relativa delibera di approvazione sono trasmessi, a soli fini statistici ed entro il 31 luglio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, nonché, nel caso di affidamento della riscossione ad un concessionario locale, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, allo stesso soggetto affidatario, entro dieci giorni dall'approvazione dei relativi provvedimenti.